



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1648 DEL 24/12/2020

OGGETTO:	AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DODECENNALE DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, DI VENDITA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA AL 31.12.2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SULLE MODALITA' DI RINNOVO.
-----------------	---

IL responsabile del Settore

DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 30/12/2019, con cui è stato approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020 (allegato A) alla presente determinazione), sono state approvate le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020".
- Con Delibera della Giunta Regionale n 1548 del 9.12.2020 (allegato B) alla presente determinazione, sono state approvate le "Linee guida regionali contenenti le modalità di rinnovo";

RILEVATO che sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza il 31 dicembre 2020, comprese le concessioni già rinnovate nell'annualità, precedentemente alla Delibera Regionale di recepimento delle Linee Guida nazionali;

VALUTATO che rimangono escluse le attività di vendita e/o di somministrazione ubicate nelle aree a verde comunali, oggetto di convenzione con l'Amministrazione in quanto accessorie all'attività di manutenzione del verde pubblico. Resta escluso, altresì, il mercato della filiera corta istituito ai sensi del D.M. 20.11.2007, come mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con apposito disciplinare;

CONSIDERATO che le concessioni sono da rinnovare in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, quest'ultimi ove richiesti, di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 62/2018;

RILEVATO che, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune, sulla base di quanto previsto dalle citate Linee guida regionali, provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica, entro il 30 giugno 2021, del possesso, alla data del 31.12.2020, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della L.R. 62/2018, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 5 e all'articolo 12, comma 4, della L.R. 62/2018;

PRESO ATTO che:

1. l'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
2. Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:
 - a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
 - b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/ 1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
 - d) successione mortis causa in corso di definizione;
3. le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci;
4. il titolare della concessione è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento all'iscrizione nei registri camerali e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa;
5. in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali, quale ditta attiva, può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021;
6. Dal 1° luglio 2021 il Comune è tenuto a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina il mancato rinnovo della concessione;

RILEVATO ALTRESÌ, che nel rispetto delle disposizioni regionali:

- l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva, come previsto dall'articolo 44 della L.R. 62/2018;
- l'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall' INAIL la rateizzazione del debito contributivo, ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 62/2018;
- sono esclusi da tale verifica i titolari di posteggi assegnati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

PRESO INFINE ATTO che:

- le concessioni sono rinnovate, sulla base della disciplina vigente, in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, e mediante espressa disposizione, fino al 31 dicembre 2032;
- qualora, all'esito della verifica del possesso dei requisiti, emergano difformità non regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione;
- il termine di conclusione del procedimento avviato d'ufficio è stabilito al 30 giugno 2021;
- la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l'autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 1, della L.R. 62/2018, a suo tempo eventualmente rilasciata e ne riporta gli estremi;
- mantengono validità le presenze maturate con tale autorizzazione partecipando alle spunte nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. J) della L.R. 62/2018;

RITENUTO di avvalersi dell'alternatività di cui al punto 3 dell'allegato 2 alla Delibera di Giunta Regionale 1548/2020, che consente, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e stante lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID 19, l'avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo mediante avviso pubblico, pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale;

CONSIDERATO di dover approvare lo schema di avviso, parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato C);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 35 del 13/10/2016 il sottoscritto Arch. Lorenzo Venturini è stato nominato Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio";

VISTI:

- Il d.lgs. 267/2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento canone concessione di spazi e aree pubbliche;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra premesso e che qui si intende riportato e confermato,

1. di approvare lo schema di avviso pubblico (allegato C), sulle modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da

parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020, comprese le concessioni già rinnovate nell'annualità, precedentemente alla Delibera Regionale di recepimento delle Linee Guida nazionali. Restano escluse le attività di vendita e/o di somministrazione ubicate nelle aree a verde comunali, oggetto di convenzione con l'Amministrazione in quanto accessorie all'attività di manutenzione del verde pubblico. Resta escluso il mercato della filiera corta istituito ai sensi del D.M. 20.11.2007, come mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con apposito disciplinare;

2. di avvalersi dell'alternatività di cui al punto 3 dell'allegato 2 alla Delibera di Giunta Regionale 1548/2020, che consente, per le particolari esigenze di celerità del procedimento e stante lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID 19, l'avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo mediante avviso pubblico, pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale;
3. di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Deanna Mascherini, Responsabile Suap e Sviluppo del Territorio;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Sesto Fiorentino, 24/12/2020

IL responsabile del Settore
VENTURINI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale